



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*  
MUSEO DI CAPODIMONTE

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI  
FORNITORI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL MUSEO DI CAPODIMONTE.**

- Art. 1 Istituzione dell'elenco delle imprese esecutrici dei lavori dell'Ente
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e classi di importo
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti, documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 7 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 8 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 9 Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione
- Art. 10 Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione
- Art. 11 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione
- Art. 12 Pubblicità
- Art. 13 Trattamento dati personali
- Art. 14 Allegati

**ART. 1  
ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE ESECUTRICI  
DEI LAVORI DELL'ENTE**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento appalti a procedura negoziata ed in economia è istituito presso il Museo di Capodimonte l'Elenco dei Fornitori di lavori. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. 50.2016 e s.m.i. Nell'ambito dell'elenco l'Ente può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, mediante il criterio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco. Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese esecutrici dei lavori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

## **ART. 2 DURATA DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione ha una durata **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

## **ART. 3 SOGGETTI AMMESSI**

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

## **ART. 4 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO**

Le imprese esecutrici dei lavori sono iscritti per categorie SOA dalle stesse possedute nei limiti delle classifiche possedute incrementate del 20%. Possono iscriversi al presente albo anche le imprese non in possesso dell'attestazione SOA, solo ed esclusivamente per i lavori di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) purché dimostrino i requisiti economico finanziari di cui al successivo art. 6, lettera B., punto 2;

Sarà possibile l'iscrizione per un importo pari a superiore a €. **150.000,00** (euro centocinquantamila/00) inferiore ad €. **1.000.000,00 (euro un milione/00)** nel rispetto di quanto stabilito all'art. 36, del D.Lgs. 50.2016 e s.m.i.

## **ART. 5 DOMANDA DI ISCRIZIONE**

### **5.1. Generalità**

Gli operatori economici potranno presentare all'Ente apposita domanda, precisando le categorie e le classifiche per le quali si chiede di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 lettere b) e c) devono essere già costituiti.

## 5.2. Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione, (specificando la classe di interesse) con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

## 5.3 Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ed inviata mediante unica cartella zip tramite pec al seguente indirizzo [mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it) con oggetto: “**Domanda di iscrizione all’Albo delle imprese per l’affidamento di appalti di lavori Categoria \_\_\_**” entro e non oltre 3 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.

## **ART. 6** **REQUISITI, DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE**

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta, esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

### **A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale:**

1. **dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale (C.C.I.A.A.)** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnata da copia del documento di identità del Legale Rappresentante. Per le ditte con sede in uno stato straniero: certificato di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di Appartenenza; nella quale **indica la Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che

deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici e degli organi del collegio sindacale (**con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente regolamento**);

2. **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, **assumendosene la piena responsabilità dichiara:**

a) **indicandole specificatamente** di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016. **La presente dichiarazione va resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016;**

b) l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50.2016, nei propri confronti e nei confronti dei propri familiari conviventi di maggiore età, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. **La presente dichiarazione va resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016;**

c) ai sensi dell'**art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50.2016**, che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. n. 50.2016, **indicandole specificatamente;**

e) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalle cariche.

**Nel caso, invece, di presenza di soggetti, penalmente sanzionati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

**In alternativa alle dichiarazioni di cui al presente punto 5) le imprese potranno presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con il quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed il soddisfacimento dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo D.lgs.;**

f) di essere in possesso dell'abilitazione di cui alla legge 37/2008 (solo in caso di imprese che intendono qualificarsi per l'esecuzione e la manutenzione di impianti);

**B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo:**

1. Per le imprese che intendono qualificarsi per l'esecuzione dei lavori di importo superiore ad €. 150.000,00 (centocinquantamila/00):

**dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000**, n. 445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero **attestazione** di qualificazione in originale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni o attestazioni (*o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi*), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

2. Per le imprese che intendono qualificarsi per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 (centocinquantamila/00):
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo per il quale si chiede la qualificazione;
  - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente regolamento; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

**N.B.: per le imprese in possesso dell'attestazione SOA basterà allegare copia conforme dell'attestazione.**

## **ART. 7**

### **COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

L'Ente provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

**L'Ente, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, su richiesta delle società partecipanti, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando la categoria di specializzazione e la relativa classe di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. In assenza di comunicazione "ostativa" all'iscrizione, entro 6 mesi dalla**

**data di invio della domanda, la società sarà ritenuta iscritta alla classe e alla categoria a cui ha presentato la domanda.** Qualora l'Ente ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art.10-bis della legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

## **ART. 8** **EFFETTI E VALIDITÀ' DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dell'articolo 83 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure negoziate.

**L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data di presentazione della domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.**

Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'albo fornitori di cui al presente regolamento, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

**L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.**

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

## **ART. 9** **RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE**

L'ente appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, alla riduzione o all'annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata. L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese

che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

L'Ente potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

## **ART. 10**

### **SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

#### **10.1 Segnalazione delle variazioni:**

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Ente tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo pec, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9.

#### **10.2 Mantenimento dell'iscrizione:**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre all'Ente, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Amministrazione mediante pec entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'anno (farà fede in tal caso il protocollo di acquisizione della pec da parte dall'Ufficio Protocollo dell'Ente).

## **Art. 11**

### **RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE**

A seguito del cambiamento delle modalità di iscrizione in vigore dal presente anno, **anche le società già iscritte nel triennio precedente, dovranno rinviare tramite** la domanda di iscrizione *ex novo* nei tempi e nei modi descritti al punto 5.3.

L'esito del procedimento di rinnovo avverrà con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

## **ART. 12 PUBBLICITÀ'**

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari dell'Ente delle imprese esecutrici dei lavori è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Ente.

**ART.13**  
**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Ente gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Richiesta informazioni: e-mail: [mu-cap.bilanciocontabilita@beniculturali.it](mailto:mu-cap.bilanciocontabilita@beniculturali.it) tel. 081 74.99.221/297

Responsabile della gestione dell'elenco: dott. Giuseppe Mandato

**ART.14**  
**ALLEGATI**

1. *D.G.U.E.*

Napoli lì, 19.12.2016

IL DIRETTORE  
Sylvain Bellenger